

Milano



Comune
di Milano

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE CONCESSIONI DI
OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE
PER LA VENDITA DI GIORNALI E
RIVISTE A MEZZO EDICOLE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 4 luglio 1970

Regolamento per la disciplina delle concessioni di occupazione di aree pubbliche per la vendita di giornali e riviste a mezzo edicola.

Art. 1) - Le concessioni di occupazione di aree pubbliche per la vendita di giornali a mezzo di edicole sono rilasciate dall'Amministrazione comunale, in armonia con il pubblico interesse, ed avendo riguardo, in particolare, sia all'incremento della popolazione, sia alla presenza di altri esercizi dello stesso tipo, anche se in sede privata.

Art. 2) - Le domande di concessione dovranno essere presentate al Comune, che ne curerà l'istruttoria.

Art. 3) - Gli aspiranti alla concessione dovranno essere in possesso dei requisiti di legge.

Art. 4) - Le concessioni, che hanno carattere precario, sono strettamente personali. Il concessionario è tenuto a gestire l'esercizio secondo le prescrizioni stabilite nell'atto di concessione e quelle che venissero successivamente impartite dal Comune.

Art. 5) - Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone a favore del Comune, a titolo di riconoscimento del diritto di natura domenicale spettante all'Ente concedente.

L'ammontare del canone di concessione sarà determinato dalla Giunta Municipale, tenuto conto dell'importanza della località occupata da ciascuna edicola.

Il pagamento del canone sarà effettuato in ratei trimestrali anticipati, presso il civico cassiere.

Art. 6) - Il concessionario dovrà costituire un deposito a titolo di cauzione, pari ad un trimestre del canone di concessione, per l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione medesima.

Art. 7) - È fatto espresso divieto al concessionario di:

- a) subconcedere l'esercizio;*
- b) gestirlo per interposta persona, se non nei casi previsti dalla legge.*

L'Amministrazione comunale, per motivi giustificati e comprovati, potrà autorizzare il concessionario a farsi sostituire temporaneamente nella gestione dell'esercizio;

c) affiggere, senza autorizzazione scritta, nella edicola e sulle pareti di essa, manifesti o cartelli pubblicitari non inerenti allo specifico oggetto della concessione;

d) occupare area e spazio pubblici nelle adiacenze dell'edicola;

e) disporre dell'edicola diversamente dall'uso a cui la stessa è espressamente destinata;

f) esporre, detenere, vendere pubblicazioni non autorizzate.

Art. 8) - Il concessionario dovrà erigere a sue spese l'edicola, conformemente al modello approvato dal Comune, e curarne, pure a sue spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eseguire tutte quelle opere che venissero prescritte durante il corso della concessione.

Non potrà effettuare modifiche o variazioni senza l'autorizzazione scritta del Comune. Dovrà provvedere alla pulizia sia dell'edicola che del suolo immediatamente circostante.

Art. 9) - Il concessionario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti comunali e, in specie, di quelli della Polizia Urbana e di Igiene.

Art. 10) - Il Comune non risponde dei danni che dovessero, per qualsiasi causa, derivare al concessionario.

Il concessionario, per contro, risponderà dei danni che al Comune od a terzi derivassero in dipendenza o conseguenza della concessione.

Art. 11) - Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione, sono a carico del concessionario.

Art. 12) - In caso di inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 15, potrà far luogo alla revoca della concessione.

Art. 13) - Nel caso di revoca o di cessazione, per morte o per qualsiasi altro motivo, della concessione, il concessionario o i suoi eredi dovranno, ove l'Amministrazione comunale lo richieda, a loro cura e spese, ritirare l'edicola e rimettere il suolo in pristino stato nel termine che sarà prefisso.

Qualora il ritiro o il ripristino non avvenga nel termine fissato, il Comune provvederà a spese degli obbligati.

Art. 14) - Nel caso di cessazione per morte del concessionario, l'Amministrazione comunale potrà autorizzare gli ascendenti, i discendenti o il coniuge superstite, sempre che fossero a carico del concessionario o conviventi con lo stesso o collaboratori nella gestione della rivendita, a continuare nell'esercizio dell'edicola.

Art. 15) - Sulle domande esprimerà il proprio parere non vincolante una Commissione, così costituita:

- Assessore alla Ripartizione Demanio e Patrimonio, Presidente;
- Sei Consiglieri Comunali, nominati dal Consiglio Comunale;
- Il Segretario Generale;
- Il Capo Ripartizione alla Ripartizione Demanio e Patrimonio;
- Tre rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali;
- Un rappresentante del Sindacato Provinciale Giornalai d'Italia (S. Na.G.I.);
- Un rappresentante del Sindacato Provinciale Rivenditori Giornali e Riviste di Milano (aderente alla C.I.S.L.);
- Un rappresentante del Sindacato Autonomo Giornalai Italiani di Milano (aderente alla U.I.L.).



COMUNE DI MILANO
SETTORE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI

DISCIPLINARE REGOLANTE LA CONCESSIONE AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO CON EDICOLA RIVENDITA GIORNALI IN VIA A FAVORE DI

Premesso che il sottoscritto nato a il e residente a in Via C.F., ha chiesto al Comune di Milano la concessione ad occupare suolo pubblico con edicola rivendita giornali in Via avendo il Comune di Milano comunicato di consentire alla concessione - salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi - con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto dichiara di accettare per sé ed aventi causa e si impegna ad osservare le seguenti condizioni:

Art.1) La concessione o autorizzazione è personale ed incedibile.

E' ammessa, previa comunicazione all'ufficio, la successione nell'atto concessorio, in caso di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale e tutti i casi di cessione di diritti connessi all'oggetto del provvedimento.

Art. 2) La concessione o autorizzazione ha carattere assolutamente precario.

Il Comune, con atto motivato del Dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, anche se privo di un termine espresso di scadenza, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 3) Il concessionario risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.

Art. 4) Nel caso in cui il Comune di Milano, per esecuzione di opere pubbliche o per altro motivo di pubblico interesse, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere necessario lo spostamento dell'edicola, il concessionario non avrà diritto ad indennità alcuna ed avrà, inoltre, l'onere di provvedere a sua cura e spese allo spostamento in altra sede ed a ricollocare il manufatto, sempre a sua cura e spese, nella sede originaria, ove ciò sia ritenuto possibile dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese anche lo spostamento e la rimozione di eventuali cavi aerei o sotterranei di pertinenza dell'edicola, e ciò in espressa deroga al disposto della prima parte del 3^o comma dell'art. 197 del T.U. sulla Finanza Locale.

Art. 5) Cessando per qualunque ragione la concessione, il concessionario provvederà direttamente al ripristino della pavimentazione stradale manomessa, dopo che lo stesso avrà provveduto alla rimozione del manufatto, previa intese con gli Uffici del Riparto Strade e Vigilanza Urbana, rispettivamente competenti per territorio e zona. Qualora la rimozione del manufatto non avvenga nel termine fissato dall'Amministrazione Comunale, questa vi provvederà addebitando, a pie' di lista e con l'aumento del 20%, le spese al concessionario o aventi causa.

L'eventuale autorizzazione del Comune ad eseguire direttamente i lavori non esonera il concessionario dall'obbligo tassativo di attenersi alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore anche nei riguardi dei diritti di terzi.

Art.6) La concessione o autorizzazione, sotto pena di decadenza, è subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia. In particolare il titolare dichiara di essere a conoscenza del vigente regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni di aree pubbliche per la vendita di giornali e riviste a mezzo edicole.

Art. 7) Il titolare è obbligato a gestire l'esercizio in modo lodevole sotto ogni riguardo e secondo le norme impartite in qualsiasi momento, dal Comune di Milano, con espresso richiamo a quanto previsto dal citato Regolamento in materia di manutenzione dell'edicola, suo uso e pulizia.

Art. 8) Eventuali modifiche al progetto approvato effettuate senza l'autorizzazione del Comune di Milano comporteranno la revoca della concessione.

Art. 9) Eventuali allacciamenti elettrici e telefonici devono essere richiesti dal concessionario direttamente agli Enti interessati.

Art. 10) Fermo restando il carattere di assoluta precarietà della concessione:

- Il titolare dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale, un canone annuo di concessione per occupazione di spazio ed area pubblica (COSAP), in ragione delle tariffe previste dal nuovo regolamento di occupazione spazio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21.2.2000 ed entrato in vigore l'1.1.2000, fermo restando gli oneri riflessi così come previsto dall'art. 1219 e seguenti del Codice Civile.
- La sospensione temporanea della concessione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
- La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa, qualsiasi altra indennità.
- In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di suolo pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della comunicazione di cessazione volontaria.
- La decadenza della concessione non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso.

Art. 11) Il concessionario prende atto che il canone di concessione è del tutto provvisorio e sarà revisionato, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, anche nel primo anno di concessione.

Art. 12) Il ritiro dell'atto concessionario è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, eventualmente relativo alla 1^ rata.

Il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il mancato pagamento del canone è causa di decadenza della concessione.

Art. 13) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli addetti comunali preposti al controllo, l'atto che autorizza l'occupazione nonché la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del canone.

Art. 14) Le spese relative al presente atto, sono a carico del concessionario.